

DIVIETO DI FUMO

(Decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, art. 4)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO

VERBALE n. _____/ _____ (anno)

Il sottoscritto _____, incaricato con determinazione del Dirigente Scolastico per la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che:

in data odierna, alle ore _____ presso *(indicare il luogo in cui è stata riscontrata l'infrazione)*

_____, dove vige il divieto di fumo, come attestato da cartello

stabilmente esposto e/o da Regolamento d'Istituto, il/la signor/a _____,

nato/a a _____ il _____, identificato/a con *(indicare documento di riconoscimento anche se persona conosciuta)* _____ ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (D.L. n. 104/2013 art. 4) in quanto *(descrivere infrazione accertata):* _____

Eventualmente:

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:

.....
.....

Al trasgressore, pertanto, viene comminata una ammenda pari ad € _____

In relazione all'anzidetta infrazione, che è stata immediatamente contestata, il trasgressore ha dichiarato che:

Ovvero, non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:

(Trasmettere il verbale al Dirigente Scolastico e provvedere alla sua notificazione entro 90 gg. dalla contestazione) Si informa il trasgressore che:

- L'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata (da 55,00 a 550,00 euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino a dodici anni;
- Ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione (da 18,00 a 184,25 euro);
- Il Prefetto di Taranto è individuato quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg. dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi;
- Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 gg. dalla data di contestazione o notificazione in banca o presso gli uffici postali (CON mod.F23 dell'Agenzia delle Entrate -codice tributo 131T oppure tramite bollettino di c.c.p. intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato, con causale: "Infrazione divieto di fumo – IIS " Don Milani Pertini Morante"
- Al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento alla Segreteria scolastica;
- Trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell'avvenuto versamento della sanzione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 689/1981, si procederà a presentare rapporto al locale Prefetto (UTG – Ufficio Territoriale di Governo);
- Il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

Sede _____

Il Trasgressore

L'incaricato

FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

*Al Sig.
Prefetto della Provincia di*

.....

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI
VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE**

*Al Sig.
Prefetto della Provincia di*

.....

***Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge
584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)***

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto,
a carico di _____, nato a _____ il _____ e
domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata
legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del.....,
che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.
Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta
Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Grottaglie _____

II DIRIGENTE SCOLASTICO

A quanto ammonta la sanzione

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"

Ammontare delle sanzioni:

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Come si effettua il pagamento delle sanzioni

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Ulteriori sanzioni

Per i trasgressori si applicano, in particolare, i seguenti articoli del Codice Penale, qualora si verificano delle circostanze analoghe a quelle di seguito descritte:

Art.337 del CP

Resistenza a un pubblico ufficiale.

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Art.496 del CP

False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altra persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 516.00”.